# Cassazione penale sez. VI, 09/10/2020, n. 28213

#### Ritenuto in fatto

- 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Lecce, a seguito di gravame interposto dalla imputata (*omissis*) avverso la sentenza emessa in data 13/10/2014 dal Tribunale di Brindisi, ha confermato la decisione con la quale la imputata Ã" stata riconosciuta responsabile del delitto di cui allâ??art.340 cod. pen. per aver cagionato lâ??interruzione e turbato la regolarità delle lezioni scolastiche del 1. Circolo Didattico â??(*omissis*)â?• di Ostuni e condannata a pena di giustizia.
- **2**. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione lâ??imputata che, a mezzo del difensore, deduce:
- **2.1**. Violazione dellâ??art. 340 cod. pen. e vizio di motivazione in relazione alla affermazione di responsabilità e con riferimento allâ??elemento oggettivo della condotta. La ricostruzione in fatto operata dal giudice â?? secondo la quale lâ??accaduto determinava una agitazione tale da indurre ad interrompere le attività didattiche per affacciarsi nel corridoio a vedere cosa succedeva ed affermando che la vicenda Ã" durata circa dieci minuti â?? non si attaglia ai confini tracciati dalla giurisprudenza di legittimità in relazione al reato contestato che richiede per la sua integrazione una incidenza del comportamento dellâ??agente sul funzionamento dellâ??ufficio nel suo complesso, che nella specie ha regolarmente continuato a funzionare. La Corte ha omesso di indicare a che cosa veniva ancorata la valutazione di apprezzabilità dellâ??interruzione non essendo neanche chiarito per quanti alunni ed insegnanti si ingenerò la agitazione generale e per quale ragione le lezioni furono interrotte per quel lasso di tempo.
- **2.2**. Violazione dellâ??art. 43 cod. pen. e vizio di motivazione in relazione allâ??elemento soggettivo del reato, ricostruito dalla sentenza in termini di dolo eventuale senza alcuna motivazione circa la sua rappresentazione da parte della ricorrente che sapeva che il figlio che si era recata a prelevare era in segreteria con lâ??operatore scolastico e non in classe.
- **2.3**. Violazione dellâ??art. 131-bis cod. pen. e vizio della motivazione in relazione allâ??omesso riconoscimento della particolare tenuità del fatto, essendosi in presenza di una condotta episodica, del resto dimostrata dallo stato di incensuratezza dellâ??imputata, e sicuramente esigua in considerazione del breve lasso temporale interessato.

#### Considerato in diritto

1. Il ricorso Ã" inammissibile.

2. Il primo motivo  $\tilde{A}$ " manifestamente infondato, quando non genericamente proposto per ragioni di fatto che non possono trovare accesso in sede di legittimit $\tilde{A}$ .

Ritiene il Collegio che il Giudice di merito, senza incorrere in vizi logici e giuridici, ha ritenuto sussistente la realizzazione di un danno al regolare svolgimento dellà??attività scolastica essendo incontestato che lâ??introduzione nella scuola della (*omissis*) in orario non a ciò previsto, utilizzando una porta secondaria retrostante dellâ??istituto, prelevando il proprio figlio senza alcuna comunicazione ed autorizzazione, con quel che ne Ã" seguito in termini di aggressione verbale nei confronti della collaboratrice (*omissis*), ha fatto si che si determinasse tra gli alunni e gli insegnanti in generale unâ??agitazione tale da indurli ad interrompere le attività didattiche ed affacciarsi dalle aule per capire cosa stesse succedendo ed intervenire opportunamente, assieme alla dirigente scolastica.

Il giudizio si pone nellâ??alveo di legittimità secondo il qualeintegra il reato di cui allâ??art.340 cod.pen. la condotta che, pur non determinando lâ??interruzione o il turbamento del pubblico servizio inteso nella sua totalitÃ, comporta comunque la compromissione del regolare svolgimento di una parte di esso (Sez. 6 n. 1334 del 12/12/2018 Ud. (dep. 2019), Carannante, Rv. 274836); integra lâ??elemento oggettivo del reato previsto dallâ??art. 340 cod. pen. anche lâ??interruzione o un mero turbamento nel regolare svolgimento dellâ??ufficio o del servizio, posto che la fattispecie tutela non solo lâ??effettivo funzionamento di un ufficio o servizio pubblico, ma anche il suo ordinato e regolare svolgimento (Sez. 6, n. 46461 del 30/10/2013, Giannotti, Rv. 257452).

3. Il secondo motivo  $\tilde{A}$ " anchâ??esso manifestamente infondato, quando non proposto per ragioni di fatto che non possono essere scrutinate in sede di legittimit $\tilde{A}$ .

La sentenza impugnata ha ritenuto pacifica la ricorrenza dellâ??elemento soggettivo â?? considerata la volontaria condotta trasgressiva tenuta â?? sub specie della accettazione delle conseguenze anche in punto di regolare svolgimento delle lezioni e dellâ??attività in genere del plesso scolastico.

Il giudizio si pone nellâ??alveo di legittimità secondo il quale, ai fini della configurabilità dellâ??elemento psicologico del delitto di cui allâ??art. 340 cod. pen., Ã" sufficiente che il soggetto attivo sia consapevole che il proprio comportamento possa determinare lâ??interruzione o il turbamento del pubblico ufficio o servizio, accettando ed assumendone il relativo rischio (Sez. 6, n. 39219 del 09/04/2013, Trippitelli, Rv. 257081).

4. Il terzo motivo  $\tilde{A}$ " proposto per ragioni di fatto non consentite rispetto alla ineccepibile esclusione della ricorrenza della causa di esclusione della punibilit $\tilde{A}$  in ragione degli elementi circostanziali considerati, tenuto conto che non era la prima volta che la imputata travalicava le regole di comportamento in quel contesto scolastico, essendo pi $\tilde{A}^1$  volte accaduto che la ricorrente attaccasse, minacciasse, aggredisse, ingiuriasse ed offendesse insegnanti ed operatori

per un malinteso senso di difesa del figlio, e che ripetutamente assumeva comportamenti intemperanti, aggressivi e violenti sia nei confronti dei propri compagni che degli insegnanti (vedi p. 1 e 5 della sentenza impugnata).

**5**. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in Euro tremila in favore della cassa delle ammende.

## P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende.

### Campi meta

Massima: Integra il reato di interruzione di pubblico servizio la condotta che, pur non determinando l'interruzione o il turbamento del pubblico servizio inteso nella sua totalit $\tilde{A}$ , comporta comunque la compromissione del regolare svolgimento di una parte di esso: anche l'interruzione o un mero turbamento nel regolare svolgimento dell'ufficio o del servizio, posto che la fattispecie tutela non solo l'effettivo funzionamento di un ufficio o servizio pubblico, ma anche il suo ordinato e regolare svolgimento. Per l'elemento psicologico del delitto di interruzione di pubblico servizio  $\tilde{A}$ " sufficiente che il soggetto attivo sia consapevole che il proprio comportamento possa determinare l'interruzione o il turbamento del pubblico ufficio o servizio, accettando ed assumendone il relativo rischio.

# Supporto Alla Lettura:

### INTERRUZIONE DI PUBBLICO SERVIZIO

Il reato di interruzione o turbamento di un ufficio o servizio pubblico o di un sevrizio di pubblica necessit $\tilde{A}$  (art. 340 c.p.) tutela il buon andamento della Pubblica Amministrazione, e in particolare il funzionamento regolare e continuativo della??ufficio o del servizio. Il comportamento interruttivo consiste nella mancata prestazione o nella cessazione per intero della??attivit $\tilde{A}$  di servizio per un arco temporale apprezzabile. Il turbamento, invece, consiste in una sofisticazione del funzionamento del servizio o della??ufficio. La fattispecie delittuosa si manifesta quindi alternativamente nel comportamento di chi determina una??interruzione o di chi turba la normalit $\tilde{A}$  di un ufficio o di un servizioo di pubblica necessit $\tilde{A}$ .  $\tilde{C}$ 1 $\tilde{A}$ 2 che assume rilievo  $\tilde{A}$ 1 $\tilde{a}$ 2?effettiva lesione cagionata al corretto e regolare andamento della Pubblica Amministrazione, assumendo, altres $\tilde{A}$ 7, carattere seondario la??arco temporale inerente il turbamento o la??interruzione del servizio, che deve pur essere di natura apprezzabile.